



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 24/06/2021

DELIBERAZIONE N. 61 DEL 24/06/2021

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - ART. 27 LEGGE 457/78 E PRESCRIZIONE N. 7 DELLA TABELLA "B" ALLEGATA ALLE NTA DEL PRG VIGENTE- ATTO D'INDIRIZZO

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 13:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA		Si
ASSESSORE	PENSERINI RAMONA	Si	
VICE SINDACO	FARONI LUCA	Si	
ASSESSORE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
ASSESSORE	PIERLUIGI FERRARO	Si	

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Presiede il Sig. LUCA FARONI nella sua qualità di VICE SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE TECNICO

Vista la domanda avanzata dalle Ditte proprietarie Terenzi Antonella e Donati Federico, in data 04/05/2021, prot. 5769, tendente ad ottenere il recupero di un edificio ex-colonico sito in Via Pantanelli, distinto al catasto terreni al foglio n. 8 particelle 936 e 843, mediante l'applicazione di quanto disposto dalla prescrizione n. 7 dell'allegato "B" alle NTA del vigente PRG, individuando l'area come passibile di presentazione di un piano di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/78;

Premesso che sul fabbricato in questione insiste un vincolo di tutela integrale di PPAR e che gli interventi edilizi ammissibili sono disciplinati dalla Tabella "B" allegata alle vigente NTA del PRG;

Considerata la facoltà dell'A.C. di decidere sull'individuazione delle aree ove iniziare le procedure urbanistiche propedeutiche alla presentazione in consiglio comunale di un piano di recupero;

Vista la Legge 457/78, ed in particolare l'art. 27;

Vista la Legge Regionale 34/92, ed in particolare l'art. 30;

Viste le Leggi n.1150/42, n.765/67 vigente testo;

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Richiamato il combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 48 del D.Lgs n. 267/2000 e ritenuto nella specie sussistere la competenza residuale della Giunta, in considerazione della generale discrezionalità esercitata, strettamente connessa al programma politico;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'espressione di alcun parere essendo un atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

PROPONE

1) DI ESPRIMERE parere favorevole all'individuazione dell'area ove ricade il fabbricato in questione, sita in in Via Pantanelli, distinto al catasto terreni al foglio n. 8 particelle 936 e 843, di proprietà dei Sig.ri Terenzi Antonella e Donati Federico, quale zona soggetta al "*recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso*", da attuarsi mediante la presentazione di un piano di recupero ai sensi dell'art. 28 della Legge 457/78, da approvare seconde le procedure previste dall'art. 30 della L.R. 34/90;

2) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione degli atti gestionali che ne conseguono in conformità agli indirizzi espressi e a quanto stabilito dalle norme sul governo del territorio;

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la sopra riportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Preso atto che sul presente provvedimento non sono stati espressi i pareri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in quanto mero atto di indirizzo;

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali):

- Comma 1 "*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,*

nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente."

- Comma 2 "Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i Presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni";

Richiamato il Decreto sindacale n° 3 del 08/04/2020 con il quale sono state impartite le direttive per lo svolgimento delle Sedute della Giunta comunale a distanza;

Vista la direttiva n° 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, al punto 4), recita: "eventi aggregativi di qualsiasi natura, fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del D.L. n° 6/2020, le Amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, è ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue :

SINDACO: Cinzia Ferri: Assente

SEGRETARIO: Baldelli Maria Aurelia: Presente presso la sede comunale

VICE SINDACO/PRESIDENTE: Faroni: Presente presso la sede comunale

ASSESSORE Penserini: Presente presso la sede comunale

ASSESSORI: Antognoli e Ferraro: Presenti collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento Internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

Tutto ciò premesso;

Con **voti unanimi e favorevoli**, espressi per appello nominale dei presenti;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- **DI COMUNICARE** con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali, con separata votazione unanime e favorevole, resa per appello nominale dei presenti;

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

II VICE SINDACO LUCA FARONI	II SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI
--	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.